

ALL. 2

Avv. Prof. GIOVANNI LEONE
Ordinario di Diritto Amministrativo nell'Università di Napoli Federico II

**Parere in merito alle istanze di iscrizione all'Albo
degli Ingegneri da parte di laureati in
Architettura secondo il vecchio ordinamento.**

Napoli - Roma, 18 maggio 2015

Avv. Prof. GIOVANNI LEONE

Ordinario di Diritto Amministrativo nell'Università di Napoli Federico II

I. Oggetto della richiesta di parere.

Con nota prot. U-rsp/2764/2015 del 21 aprile 2015, codesto Consiglio Nazionale degli Ingegneri mi chiede parere in merito all'ammissibilità dell'iscrizione all'Albo degli Ingegneri richiesta da architetti laureati secondo il vecchio ordinamento, a seguito del superamento del relativo esame di stato. E' interesse del CNI approfondire la legittimità del pronunciamento del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca scientifica (MIUR) sulla cui base alcune università stanno procedendo ad ammettere laureati in Architettura secondo il vecchio ordinamento per sostenere l'esame di abilitazione per la professione di Ingegnere.

Mi viene chiesto inoltre di indicare le iniziative e le azioni eventualmente necessarie e praticabili a tutela delle prerogative della categoria degli Ingegneri.

II. Premessa in fatto.

Il quesito prende spunto da una domanda di ammissione all'esame di stato per l'abilitazione alla professione di ingegnere edile avanzata al Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Catania dall'arch. Venerando Russo in possesso del diploma di laurea in Architettura conseguito secondo il vecchio ordinamento; e dal successivo quesito proposto

Avv. Prof. GIOVANNI LEONE

Ordinario di Diritto Amministrativo nell'Università di Napoli Federico II

dall'Ordine di Catania a codesto Consiglio Nazionale in data 2 febbraio 2015.

La vicenda in questione prende le mosse da un iniziale riconoscimento in primo grado, da parte del TAR Sicilia, sezione di Catania, con sentenza n. 1179/2009, la quale, nell'accogliere il ricorso proposto dall'arch. Russo avverso il diniego espresso dall'Università di Catania a sostenere l'esame di stato per l'abilitazione alla professione di ingegnere, gli ha consentito sia il superamento dello stesso che l'iscrizione all'Albo degli Ingegneri (eseguita in data 10 novembre 2009, sia pure *sub condicione* dell'esito dell'appello proposto dall'Università di Catania avverso la suindicata sentenza).

Questa sentenza, difatti, è stata impugnata dall'Ateneo catanese ed annullata con sentenza n. 367 del 2 aprile 2012 del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia.

Senonché, in data successiva, l'architetto Russo ha presentato una nuova domanda di ammissione agli esami di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere, questa volta accolta dall'Università degli studi di Catania in virtù di un (nuovo) indirizzo espresso dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, reso in data 6 giugno 2012, motivato in base alla tabella di equiparazione tra i titoli e diplomi di laurea annessa al D.M. 9 luglio 2009.

Avv. Prof. GIOVANNI LEONE

Ordinario di Diritto Amministrativo nell'Università di Napoli Federico II

La fattispecie sottoposta al mio esame, che, come detto, scaturisce dal "caso Russo", si inserisce nella più ampia problematica relativa all'equiparazione della laurea in Architettura conseguita secondo l'ordinamento previgente alla laurea specialistica di nuovo conio in Architettura ed Ingegneria edile (classe 4/S). Invero, nel passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento, per salvaguardare le lauree conseguite secondo l'ordinamento previgente, sono state disposte dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, equiparazioni, o meglio equipollenze, tra queste e quelle conseguite secondo l'ordinamento vigente. Tali equipollenze hanno creato dubbi interpretativi relativi al loro ambito di applicazione. Esistono, come vedremo, interpretazioni restrittive, che limitano le equipollenze ai soli fini dell'accesso ai concorsi pubblici, in contrapposizione a quelle estensive in via analogica anche ai fini dell'ammissione agli esami di stato per l'accesso alle professioni.

III. Il contesto normativo.

Al fine di rispondere in modo esaustivo al quesito richiesto, è indispensabile richiamare il quadro normativo di riferimento. Occorre, pertanto, prendere le mosse dall'art 47, comma 2, del D.P.R. n. 328 del 5 giugno 2001¹, il quale, nel prevedere i requisiti richiesti per l'accesso agli

¹ Recante "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché

Avv. Prof. GIOVANNI LEONE

Ordinario di Diritto Amministrativo nell'Università di Napoli Federico II

esami di stato, in cui è compresa anche la laurea specialistica in Architettura ed Ingegneria edile (classe 4/S – nuovo ordinamento), nulla dispone in merito alle lauree in Architettura rilasciate secondo il vecchio ordinamento, non menzionate come titolo idoneo per l'accesso agli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere. Per il settore civile e ambientale, a norma dell'art 47 D.P.R. n. 328/2001, sono infatti ammessi all'esame di stato coloro i quali siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

- Classe 4/S o LM-4 - Architettura e ingegneria edile
- Classe LM-24- Ingegneria dei sistemi edilizi
- Classe 28/S o LM-23 - Ingegneria civile
- Classe 38/S o LM-35 - Ingegneria per l'ambiente e per il territorio.

Assumono interesse, ai nostri fini, anche gli articoli 7 ed 8 del precitato Regolamento, in quanto introducono disposizioni che consentono di attribuire uno specifico valore alle varie classi di laurea e di conservare e/o salvaguardare i titoli conseguiti secondo il previgente ordinamento, sempre ai fini della partecipazione agli esami di stato.

Dalla lettura del Regolamento in questione emerge in modo chiaro che la laurea specialistica in Architettura ed Ingegneria civile (classe 4/S) del nuovo ordinamento costituisce requisito per l'ammissione

della disciplina dei relativi ordinamenti". Trattasi di un Regolamento delegato in attuazione dell'art. 1, comma 18 della legge n. 4 del 14 gennaio 1999.

Avv. Prof. GIOVANNI LEONE

Ordinario di Diritto Amministrativo nell'Università di Napoli Federico II

agli esami di stato tanto per la professione di architetto quanto per quella di ingegnere. Ma nulla viene precisato per i possessori delle lauree conseguite secondo il vecchio ordinamento; sicché, gli architetti laureatisi secondo il vecchio ordinamento, in virtù di tale disposizione, non potrebbero sostenere l'esame di stato per svolgere la professione di ingegnere. Ciò in coerenza con l'art. 8 sopra richiamato, il quale dispone che *"coloro i quali hanno conseguito o conseguiranno il diploma di laurea regolato dall'ordinamento previgente ai decreti emanati in applicazione dell'articolo 17, comma 95, legge 15 maggio 1997, n. 127, sono ammessi a partecipare agli esami di Stato sia per la sezione A che per la sezione B degli albi relativi alle professioni di cui al titolo II..."*²

La situazione normativa non muta, anzi viene confermata dal d.l. n. 107 del 10 giugno 2002, conv. in legge 1 agosto 2002, n. 173³.

² In tal senso è anche la circolare del MIUR n. 2126 del 22 maggio 2002, la cui ratio è quella di non consentire ai laureati secondo il vecchio ordinamento, sprovvisti di quelle nozioni conseguite durante i rispettivi corsi di laurea, di poter esercitare una professione diversa da quella per la quale essi si sono laureati.

³ Art. 1, comma 1: *"I possessori dei titoli conseguiti secondo l'ordinamento previgente alla riforma recata dal regolamento di cui al D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e ai relativi decreti attuativi, svolgono le prove degli esami di Stato, indetti per l'anno 2002 e per l'anno 2003, per le professioni di dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo, secondo l'ordinamento previgente al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328."* Sul punto si rinvia alla conforme ordinanza MIUR del 22 gennaio 2007.

Avv. Prof. GIOVANNI LEONE

Ordinario di Diritto Amministrativo nell'Università di Napoli Federico II

Successivamente, è stato emanato il decreto interministeriale 9 luglio 2009⁴, che ha dato luogo alle interpretazioni di cui *infra*, il quale dispone che “*i diplomi di laurea di cui agli ordinamenti non ancora riformulati ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509, conferiti dalle università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale, sono equiparati alle lauree specialistiche delle classi di cui ai decreti ministeriali 28 novembre 2000, 2 aprile 2001 e 12 aprile 2001 e alle lauree magistrali delle classi di cui ai decreti ministeriali 16 marzo 2007 e 8 gennaio 2009 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, secondo la tabella allegata che fa parte del presente decreto.*” Ed in particolare, nella tabella allegata, per quanto interessa in questa sede, sono riportate varie “colonne”: nella prima il diploma di laurea in Architettura secondo il vecchio ordinamento (R.D. 30 settembre 1938, n. 1562, modificato dal D.M. 24 febbraio 1993); nella terza il diploma di lauree specialistiche in Architettura del paesaggio (Classe 3/S) ed Architettura e ingegneria edile (Classe 4/S) ex D.M. 509/1999; nella quarta il diploma di lauree magistrali in Architettura del paesaggio (Classe LM-3) ed Architettura e Ingegneria

⁴ Esso è stato adottato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione (la partecipazione di tale Ministro, come si vedrà, non è senza significato). Il decreto è stato pubblicato sulla G.U. n. 233 del 7 ottobre 2009.

Avv. Prof. GIOVANNI LEONE

Ordinario di Diritto Amministrativo nell'Università di Napoli Federico II

edile-architettura (Classe LM-4) ex DM 270/2004⁵. Viene peraltro specificato nelle premesse che *“nella predisposizione dei bandi ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi è opportuno tenere conto delle suindicare equiparazioni.”*

E' utile inoltre precisare che il principio della libertà d'accesso alle professioni regolamentate, sancito dall'art 2 del D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, trova il suo limite nelle espresse previsioni inerenti al possesso dei titoli previsti dalla legge per la qualifica, per cui non è possibile accedere all'esercizio della professione di ingegnere senza il possesso dei titoli, quali requisiti necessari, stabiliti dalla legge. L'accertamento di tali requisiti per l'iscrizione negli albi o negli elenchi e il potere disciplinare sugli iscritti, così come dispone l'art. 2229 c.c., *“sono demandati alle associazioni professionali, sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga altrimenti.”* Sarà quindi compito dei Consigli dell'ordine degli Ingegneri territorialmente competenti, garanti degli interessi di categoria, accertare la sussistenza dei requisiti, e prerequisiti, necessari per l'iscrizione all'albo ed il conseguente esercizio della professione.

⁵ Si fa presente che analogo decreto interministeriale, sempre di pari data e pubblicato sullo stesso numero della Gazzetta (n. 233 del 2009) equipara la laurea di Scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile (ex DM 509/1999) alle lauree di Scienza dell'architettura (L-17) e di Scienze e tecniche dell'edilizia (L-23) (ex DM 270/2004), sempre ai medesimi fini.

Avv. Prof. GIOVANNI LEONE

Ordinario di Diritto Amministrativo nell'Università di Napoli Federico II

Gli ordini e i collegi professionali hanno, infatti, funzione di accertamento, esercitata mediante "dichiarazioni di scienza circa la sussistenza dei requisiti prescritti ai fini dell'iscrizione negli albi professionali, cui viene conferita una qualità aggiuntiva, ossia certezza in ordine alla conoscenza delle tecniche specialistiche e alla attitudine ad applicarle da parte degli iscritti"⁶. L'effetto di certezza che ne consegue è idoneo a garantire l'affidamento del pubblico, il quale rientra tra le funzioni di tutela proprie dell'ordine professionale. Inoltre gli ordini e i collegi dispongono di vere e proprie attribuzioni consultive, formulando pareri sui regolamenti governativi e sui decreti con cui il Ministero dell'università e della ricerca scientifica definisce e aggiorna gli ordinamenti didattici dei corsi di diploma universitario, dei corsi di laurea e delle scuole di specializzazione.

A seguito dell'entrata in vigore del suddetto decreto interministeriale 9 luglio 2009, sono sorti diversi contenziosi aventi ad oggetto richieste di ammissione agli esami di stato da parte di singoli laureati in possesso di diplomi di laurea "vecchio ordinamento". In attesa di una revisione dell'intera materia relativa agli esami di stato, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha emesso la

⁶ Della Cananea, *L'ordinamento delle professioni*, in *Trattato di diritto amministrativo. Diritto amministrativo speciale*, a cura di Cassese, Tomo I, Milano, 2000, 816 ss.

Avv. Prof. GIOVANNI LEONE

Ordinario di Diritto Amministrativo nell'Università di Napoli Federico II

circolare n. 2100 del 6 giugno 2012 (avente ad oggetto: Esami di Stato – Equiparazione lauree del vecchio ordinamento con le lauree Specialistiche e Magistrali), in cui afferma che *“le equiparazioni previste per l'accesso ai pubblici concorsi potranno essere utilmente considerate anche ai fini dell'ammissione agli esami di stato per le professioni regolamentate”*. Il Ministero ritiene quindi che *“la tabella di equiparazione tra i titoli annessa al decreto ministeriale 9 luglio 2009, con l'annessa, possa essere considerata valida anche ai fini dell'accesso agli esami di stato”*.

IV. Risposta al quesito.

A mio avviso la disciplina contenuta dal Decreto interministeriale 9 luglio 2009, di cui si fa valere un'interpretazione estensiva ai fini dell'ammissibilità all'esame di stato, in realtà non lascia spazio ad interpretazione diverse dalla lettera della norma, come sopra riportata.

Tale disciplina, infatti, ha inteso salvaguardare, nel passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento, i titoli conseguiti secondo l'ordinamento previgente, ma non equiparare in via di principio percorsi di studio e professionali distinti, non potendo attribuire ai titoli, conseguiti secondo il vecchio ordinamento, valore maggiore di quello che era loro proprio.

Ben vero, vi è un elemento letterale che depone per un'interpretazione restrittiva della disposizione in esame, rinvenibile nel

Avv. Prof. GIOVANNI LEONE

Ordinario di Diritto Amministrativo nell'Università di Napoli Federico II

decreto interministeriale citato, il quale, sia nella rubrica (*“Equiparazione tra classi di lauree di cui all'ex decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 270/2004 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi”*), sia nelle premesse (si ritiene *“di dover procedere all'approvazione della citata tabella al fine delle equiparazioni tra i citati titoli di studio per la partecipazione ai pubblici concorsi”*), sia, infine, nel dispositivo (*“le lauree universitarie delle classi di cui ai decreti ministeriali 4 agosto 2000 e 2 aprile 2001 sono equiparate alle lauree universitarie delle classi di cui ai decreti ministeriali 16 marzo 2007 e 19 febbraio 2009, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi secondo la tabella allegata che fa parte integrante del presente decreto”*), precisa che l'equipollenza è accertata (e accettabile) solo *“ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi”*. E ciò ha una sua logica, in quanto sovente si riscontra nell'ambito degli uffici tecnici delle pubbliche amministrazioni la presenza di architetti che sono incaricati di verificare in sede istruttoria le varie istanze avanzate dai privati, se non preposti, quali dirigenti, al rilascio dei provvedimenti amministrativi richiesti.

In proposito, appare del tutto persuasiva la giurisprudenza che ha deciso in via definitiva il caso giudiziario sopra riportato dell'arch. Russo, la quale ha affermato che con *«l'istituzione presso la facoltà di Ingegneria edile della nuova laurea specialistica “Architettura ed Ingegneria Civile” (classe 4/S), la riforma universitaria ha inteso delineare un nuovo*

Avv. Prof. GIOVANNI LEONE

Ordinario di Diritto Amministrativo nell'Università di Napoli Federico II

percorso professionale, volto ad arricchire culturalmente e professionalmente, con materie proprie del tradizionale percorso di Architettura, il corso di Ingegneria, ma a partire dal mantenimento della sua fondamentale struttura di studi specialistici (scienza delle costruzioni, ecc.).⁷ Inoltre, si deve tenere «presente la diversa configurazione curriculare degli studi in architettura di vecchio ordinamento, rispetto a quella data dai nuovi ordinamenti universitari alla laurea specialistica in Architettura e Ingegneria Civile, istituita presso la Facoltà di Ingegneria edile (classe 4/S), la quale, coerentemente con la sede di studio nella quale è stata incardinata, oggi comprende tutti gli insegnamenti fondamentali di ingegneria, a partire da scienza delle costruzioni, che la laurea in Architettura v.o. poteva non comprendere, considerata la diversa prospettiva professionale nella quale intendeva collocare i titolari.»

Di conseguenza «se per un verso oggi i possessori di tale laurea specialistica (classe 4/S) sono curricularmente nelle condizioni di poter sostenere tanto l'esame di stato per l'esercizio della professione di ingegnere (art 47, comma 2 lett. a/1, DPR n. 328/2001), che quello previsto per l'esercizio della professione di architetto (art 17, comma 2 lett. a/1, del medesimo DPR n. 328/2001) finalizzati all'iscrizione nelle pertinenti sezioni dei relativi albi professionali; per altro verso proprio gli sbocchi professionali dati dalla configurazione del nuovo corso di laurea

⁷ Consiglio di Giustizia Amministrativa per la regione Sicilia, 2 aprile 2012, n. 367.

Avv. Prof. GIOVANNI LEONE

Ordinario di Diritto Amministrativo nell'Università di Napoli Federico II

specialistica ribadiscono l'irriducibilità della laurea di architettura di vecchio ordinamento, al fine dell'abilitazione alla professione di ingegnere ed alla iscrizione nei relativi albi.»

L'indirizzo espresso dal CGA era stato, peraltro già tracciato dalla decisione resa dal Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, 27 luglio 2011, n. 210, secondo cui *«la parificazione dei percorsi formativi di architetto e di ingegnere edile (vecchio ordinamento) è stata riconosciuta dal D.M. 5 maggio 2004, solamente “ai fini dei pubblici concorsi” e non ai fini dell'abilitazione professionale. Conseguentemente, essa non può ritenersi operante a tali fini, in base al principio di tassatività e tipicità, per il quale le equipollenze dei titoli di studio e le relative aree di operatività vanno espressamente fissate dalla legge e non possono essere estese dall'interprete facendo appello all'analogia, occorrendo che una specifica disposizione di legge (nella specie inesistente) sancisca l'equiparazione. Infatti, le norme che stabiliscono l'equipollenza dei titoli di studio hanno carattere eccezionale, cosicché deve escludersi la possibilità che queste siano suscettibili di interpretazione analogica: il giudizio di equipollenza appartiene esclusivamente al legislatore, con la conseguenza che l'unico parametro cui fare correttamente riferimento è quello fissato dalla legge e dall'ordinamento della pubblica istruzione, secondo il quale i titoli di studio sono diversi tra loro e le equipollenze costituiscono eccezioni non*

Avv. Prof. GIOVANNI LEONE

Ordinario di Diritto Amministrativo nell'Università di Napoli Federico II

suscettibili di interpretazione estensiva ed analogica.» Inoltre «la ratio per cui è stata valorizzata l'affinità dei percorsi formativi tra i laureati del nuovo ordinamento e quelli del vecchio ordinamento, ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi, non è la stessa sottesa al diverso caso delle abilitazioni professionali, per le quali è ragionevole che sia pretesa l'identità, e non la mera affinità, dei percorsi formativi. Cosicché, se tra i due corsi di studio sono stati riconosciuti punti di contatto tali da giustificare l'equiparabilità delle conoscenze tecniche acquisite, ciò è stato stabilito non ad ogni fine di legge ma specificatamente e solamente ai fini dei pubblici concorsi. Invece, il percorso integrato di studi attuato dal corso di laurea in architettura ed ingegneria edile non è identico a quello precedentemente offerto dal corso di laurea in architettura (vecchio ordinamento) ed il ricorrente è in possesso di un titolo di studio che nell'ordinamento previgente non dava accesso all'esame di Stato di abilitazione alla professione di ingegnere, senza tuttavia che sia intervenuta alcuna norma che consenta ora tale accesso, come sarebbe stato necessario.»

Ciò premesso, contrasta in modo palese con la giurisprudenza ora riportata – e senza che venga offerta la benché minima motivazione che esprima le ragioni del dissenso – la circolare emessa al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 2100 del 6 giugno 2012. Il contenuto di tale circolare, secondo cui le equipollenze previste dal

AVV. PROF. GIOVANNI LEONE

Ordinario di Diritto Amministrativo nell'Università di Napoli Federico II

decreto interministeriale 9 luglio 2009 devono essere estese anche ai fini dell'ammissione agli esami di stato, non è condivisibile, in quanto le suindicate equipollenze dei titoli di studio devono essere espressamente previste da una disposizione di legge non potendo essere estese in via analogica. La circolare, infatti, secondo la pacifica opinione di dottrina⁸ e giurisprudenza, consiste in un mero atto di indirizzo volto a dare istruzioni di servizio alle autorità inferiori. Si tratta di un atto amministrativo con effetti interni alla stessa amministrazione che l'ha adottato (ossia nei confronti delle Università che consentono le iscrizioni agli esami di stato in Ingegneria dei laureati in Architettura secondo il vecchio ordinamento), non ha forza di legge né di regolamento. E' peraltro sorprendente che la suindicata circolare, ancorché successiva alle sentenze del Tribunale Amministrativo di Trento e soprattutto del CGA Regione Sicilia⁹, non esprima la benché minima motivazione tale da far propendere per l'indirizzo ivi indicato, contrario alla giurisprudenza.

⁸ V. tra tutti Caserta, *Manuale di diritto amministrativo*, XVI ed., Milano, 2014, 376.

⁹ Si tenga presente che l'unica sentenza che afferma l'equipollenza in discorso, emanata dal TAR Catania n. 1170/2009, poi riformata in sede di appello, come sopra riportato, motiva la sua decisione invocando una sorta di «*inammissibile discriminazione a fronte di situazioni sostanzialmente uguali*» e che la laurea in Architettura (vecchio ordinamento) «*rispetta gli standard europei...sia per quanto concerne la durata degli studi (almeno quadriennali, sia per quanto riguarda gli obiettivi formativi*». Appare di certo inutile segnalare «*codesto ecc.mo Consiglio*

Avv. Prof. GIOVANNI LEONE

Ordinario di Diritto Amministrativo nell'Università di Napoli Federico II

E' da ritenere, inoltre, il contenuto della circolare emessa dal MIUR non condivisibile, in quanto le equipollenze dei titoli di studio devono essere espressamente previste da una disposizione di legge (quindi, si definiscono *tipiche e nominate*) non potendo essere estese in via analogica. Pertanto, avendo il D.M. 5 maggio 2004, e successivamente il D.M. 9 luglio 2009, sancito la parificazione dei percorsi formativi di architetto e di ingegnere edile (vecchio ordinamento) soltanto in ordine all'accesso ai concorsi pubblici, tale equiparazione non può ritenersi operante ai fini dell'ammissione agli esami di abilitazione professionale.

V. Conclusioni.

Alla luce della normativa vigente e della giurisprudenza sopra richiamata, ritengo che, ai fini dell'iscrizione all'albo professionale, non sia sufficiente il superamento dell'esame di stato se non si è in possesso dei titoli di studio prescritti dalla legge, in quanto requisiti necessari per l'esercizio della professione e l'accesso al relativo albo.

Sarà, se dal caso, necessario un intervento normativo affinché l'equipollenza tra i titoli di studio, prevista dal D.M. 9 luglio 2009, possa valere anche ai fini dell'ammissibilità agli esami di stato in discorso.

nazionale la sostanziale diversità degli studi e dei percorsi formativi della laurea in Architettura del vecchio ordinamento con quelli della laurea in Ingegneria edile.

Avv. Prof. GIOVANNI LEONE
Ordinario di Diritto Amministrativo nell'Università di Napoli Federico II

Quanto alle richiesta di codesto Consiglio in merito alle iniziative ed azioni eventualmente necessarie e praticabili a tutela della Categoria degli Ingegneri, oltre all'ipotesi di adottare un'eventuale "circolare" da indirizzare ai Consigli territoriali, segnalando la possibilità, quindi, di non accettare le iscrizioni all'Albo, è noto che la giurisprudenza consente ai Consigli stessi di agire in giudizio a tutela dei singoli ingegneri. Tuttavia, potrebbe essere forse opportuno richiedere al massimo organo di consulenza amministrativa dello Stato, ossia il Consiglio di Stato, di esprimere un parere sulla problematica evidenziando il contrasto interpretativo generato dalla suindicata circolare del MIUR.

Nel restare a disposizione per qualsiasi altro chiarimento dovesse occorrere, invio i miei migliori saluti.

Napoli, 18 maggio 2015.

Avv. Prof. Giovanni Leone

